

Legge regionale 29 ottobre 2010, n. 25

Modifica alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 «Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale».

(BURC n. 20 del 2 novembre 2010, supplemento straordinario n. 1 del 6 novembre 2010)

(Testo coordinato con le modifiche delle seguenti leggi regionali: 10 febbraio 2012, n. 7; 13 gennaio 2015, n. 4)

Art. 1

1. *I Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, dalla entrata in vigore della presente legge, possono disporre, motivatamente:*
 - a) *l'esclusione di parti del territorio comunale o di singoli ambiti o immobili dall'applicazione della presente legge in ragione di particolari qualità di carattere storico, culturale, artistico, architettonico, morfologico, paesaggistico o per motivi di funzionalità urbanistica;*
 - b) *la perimetrazione di ambiti territoriali nei quali gli interventi previsti dalla presente legge possono essere subordinati a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi, ecc.;*
 - c) *la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi previsti negli articoli 4 e 5 della presente legge possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti.¹*
2. *L'istanza per eseguire interventi in conformità alle presenti disposizioni può essere presentata a partire dal sessantesimo giorno dall'approvazione della legge ed entro il termine del 31 dicembre 2016. Il regime sanzionatorio del procedimento avviato con SCIA è disciplinato dalla vigente normativa nazionale e regionale.²*

¹ **Comma così modificato per effetto delle modifiche apportate dall'art. 6, comma 8, l.r. 10 febbraio 2012, n. 7 al comma 9 all'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21. Il testo originario era così formulato:** "Al comma 8, articolo 6, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, sostituire la parola «sessanta» con la parole «centocinque (105)»."

² **Comma così modificato per effetto delle modifiche apportate dall'art. 6, comma 12, l.r. 10 febbraio 2012, n. 7 al comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21. Il testo originario era così formulato:** "Al comma 12, articolo 6, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21, sostituire la frase «dalla scadenza del termine di sessanta giorni dal termine previsto nel comma 8» con la frase «dal centoventesimo (120°) giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge»". **Successivamente sostituito, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, l.r. 13 gennaio 2015, n. 4 al comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21. Il comma precedente era così formulato:** "L'istanza per eseguire interventi in conformità alle presenti disposizioni può essere presentata a partire dal sessantesimo giorno dall'approvazione della legge ed entro il termine del 31 dicembre 2014. Il regime sanzionatorio del procedimento avviato con SCIA è disciplinato dalla vigente normativa nazionale e regionale."